

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto l’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l’ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; visto l’articolo 50, comma 3 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha apportato talune modifiche al citato art.2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101; visto il vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017/2019” dell’Ente adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative, con deliberazione del Consiglio Generale del 14 dicembre 2016 e successivamente modificato con deliberazioni del 31 gennaio 2018, del 19 dicembre 2018 e dell’8 aprile 2019; visto l’art. 4, comma 3, lett. B, sub b), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che demanda al Consiglio Generale la competenza a deliberare in ordine al Regolamento in parola; ritenuto di procedere all’adozione del nuovo Regolamento per il triennio 2020-2022; visto lo schema di Regolamento al riguardo predisposto, sottoposto al Consiglio Generale dall’Ufficio Amministrazione e Bilancio con nota del 17 gennaio 2020; esperita l’informativa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative; **approva**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il **"Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020 – 2022"**, nel testo riportato in allegato al verbale **della seduta sotto la lett. H)**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale al testo che dovesse rendersi necessaria anche in relazione alla trasmissione del Regolamento stesso alle Amministrazioni vigilanti.”.

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2020-2022**

**Sezione I
Disposizioni generali**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
2. Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'ACI, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art.50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n.157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni. Lo stesso tiene inoltre conto della previsione di cui all'art.1, co. 341, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208

**Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)**

1. Il presente regolamento ha efficacia, per il triennio 2020 -2022 e può essere sottoposto a revisioni, modifiche ed integrazioni con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

**Art. 3
(Obiettivi generali)**

1. Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'ACI realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i soli principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio riferiti ai costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

1. In ciascun anno del triennio 2020-2022, il M.O.L. - Margine Operativo Lordo, inteso come la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione, al netto dei proventi ed oneri straordinari di entità ed incidenza eccezionali, nonché degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10), B12) e B13) del conto economico, non deve essere inferiore al 3% del Valore della produzione.

Sezione II

Razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento

Art. 5

(Interventi per la razionalizzazione e il contenimento dei costi della produzione)

1. In ciascun anno del triennio 2020-2022, il limite complessivo dei costi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi e per il godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2020-2022.
2. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.
3. Sono, inoltre, escluse:
 - a. le spese per la gestione del PRA finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione e in generale all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.98/2017, in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati;
 - b. le spese riferite all'espletamento dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome;
 - c. le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza (ex art.1 co. 341 della L. n.208 del 28.12.2015), le spese per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive nazionali e/o internazionali organizzate da ACI o in convenzione con gli Automobile Club provinciali, nonché le spese per il conseguimento delle finalità istituzionali di ACI come Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico;
 - d. le spese delle strutture di missione aventi carattere temporaneo, costituite ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, in considerazione dei particolari compiti assegnati alle stesse, finalizzati al raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi;
 - e. le spese per la realizzazione di iniziative di comunicazione di alto valore strategico e a valenza sociale, da sottoporre all'approvazione degli Organi dell'Ente, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per particolari tipologie di spese di funzionamento)

1. Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 31 Dicembre 2016.
2. Le spese relative all'erogazione di contributi a soggetti interni o esterni alla Federazione ACI, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, come risultante dai bilanci approvati. Sono esclusi dalla riduzione i contributi per la promozione e lo sviluppo della attività sportiva automobilistica erogati in attuazione della funzione istituzionale di Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale, entro i limiti del corrispondente trasferimento erogato all'Ente dal CONI, attualmente, per il tramite della società Sport e Salute SpA.

Art. 7

(Spese per il personale)

1. I fabbisogni di personale Dirigenziale, Professionisti e delle Aree di Classificazione possono essere motivatamente aumentati.
2. Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il limite in vigore al 31.12.2016, rivalutato secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2019. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.
3. Sono escluse dal computo di cui al precedente comma 1:
 - a. le somme destinate per il personale dipendente immesso in mobilità obbligatoria nei ruoli ACI e che verranno rimborsate all'Ente ex art 16, co. 9 D.L. n.83/2014;
 - b. gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto;
 - c. le eventuali risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa di Ente secondo quanto previsto dal successivo art.10, commi 1 e 2, nonché le somme erogate al personale per l'eventuale ricorso al lavoro straordinario;
 - d.
 - d.1. l'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al Personale in uscita dal servizio, nel termine di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravii di altra natura;
 - d.2. la definizione degli importi da liquidare è di competenza della Direzione Risorse Umane e Affari Generali che la trasmette all'Ufficio Amministrazione e Bilancio. La definizione dei criteri di priorità e di preferenza da adottare in materia sarà contenuta in apposita circolare della Direzione Risorse Umane e Affari Generali;
 - d.3. al pagamento l'Ente provvede previa verifica contabile delle condizioni di cui al punto d.1. L'applicazione delle misure descritte alla precedente lettera d) non è soggetta agli altri vincoli

di cui al presente regolamento, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

4. Sulla base dell'avvenuta riduzione della dotazione organica disposta con DPCM 25 luglio 2013, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 95/2012, e tenuto conto degli effetti di cui al punto 2), l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.
5. A partire dall'anno 2017, le somme a qualsiasi titolo percepite dai dipendenti dell'Ente non possono complessivamente superare gli importi dovuti a titolo di retribuzione complessiva del Segretario Generale così come all'art. 8 co.1.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei vertici gestionali)

1. Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei vertici gestionali a decorrere dal 1° gennaio 2020:
 - a. il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è ridotto del 18% rispetto al trattamento economico previsto al 31.12.2016, e comunque fino a concorrenza di €.240.000,00 annui complessivi; gli emolumenti spettanti annualmente al Presidente sono ridotti del 21% rispetto a quelli previsti dal 31.12.2016, determinati ai sensi del Decreto del Ministro del Turismo G.U. 262/1983 e comunque fino a concorrenza di €.240.000,00 annui complessivi;
 - b. è confermata la soppressione della medaglia di presenza per le partecipazioni alle riunioni dell'Assemblea, di cui al DPR 13 marzo 1984, nei confronti dei componenti dell'organo;
 - c. è confermata la riduzione del 20% dei gettoni di presenza per i Presidenti di Automobile Club quali componenti del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo rispetto agli importi determinati ai sensi del DPR 3 maggio 1989;
 - d. è confermata la riduzione del 20% delle indennità di carica spettanti ai Presidenti di Automobile Club quali componenti del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo rispetto agli importi determinati ai sensi del citato DPR 3 maggio 1989;
 - e. è confermata, per il Vice Presidente Vicario dell'Ente, la riduzione del 10% dell'indennità di carica rispetto alla misura stabilita ai sensi del decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 7 maggio 1984; è confermata altresì la riduzione del 30% dell'indennità di carica per gli altri Vice Presidenti.
2. Nell'ambito del sistema di governance, l'ACI emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate direttamente e indirettamente dall'Ente.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Interventi e misure a supporto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

1. In funzione dell'efficace realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della

spesa di cui al presente regolamento, il Segretario Generale può attribuire ai dirigenti obiettivi legati alla realizzazione di iniziative e programmi di razionalizzazione di specifiche gestioni ed attività, rilevanti ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.

Art. 10

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

1. Fatti salvi gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento di cui ai precedenti artt. 4 e 7, comma 2, e le esclusioni di computo di cui all'art. 7, comma 3, l'importo dei risparmi del conto B9) "Spese per il Personale", corrispondente alla differenza tra il limite previsto all'art.7, comma 2, ed il consuntivo al 31 dicembre di ciascun esercizio, sarà destinato, previo accertamento del Collegio dei Revisori dei conti, al personale delle aree di classificazione per l'attivazione di nuove iniziative di incremento dei servizi erogati all'utenza e di miglioramento qualitativo degli stessi. L'importo così determinato non può comunque superare il valore corrispondente al 3% dei costi della voce B9) "Spese per il Personale" del conto economico di ciascun esercizio.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, competente in materia di trattamento economico al Personale, stabilisce in relazione all'esercizio precedente, l'ammontare dell'utilizzo del suddetto importo.

2. In quanto risorse non aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, le eventuali somme derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, di cui all'art. 43 co. 1 della L.449/1997, nonché derivanti dalla stipula di convenzioni, da parte delle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di cui al co.3 dello stesso articolo, possono essere destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale dirigente, professionista e delle aree di classificazione nel rispetto del computo delle economie di bilancio, fino a concorrenza del 6% dell'importo come definito, all'art.7, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 11

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

1. L'Ente, sulla base delle competenze delle singole strutture come definite dal vigente ordinamento dei servizi, attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.